

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDANO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: POSSIBILE ACCEDERVI ANCHE SE LE INTEGRAZIONI SONO STATE FRUITE IN UNO SOLO DEI (E NON IN ENTRAMBI I) MESI DI MAGGIO O GIUGNO 2020 (REVIREMENT INPS DEL 21 DICEMBRE 2020)

L'art. 3 del d.l. 14/08/2020, n. 104 - recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/20, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020) - ha previsto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che, dopo avervi fatto ricorso nei mesi di maggio e giugno 2020, non richiedano gli ammortizzatori sociali COVID-19 previsti al precedente art. 1 (cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario); l'agevolazione può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che hanno "richiesto" periodi di integrazione salariale COVID-19 ai sensi del d.l. 17/03/20, n. 18, "collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020).

Di conseguenza, l'INPS:

- con la **circolare n. 105 del 18 settembre 2020**, ha diramato le prime indicazioni per la sua gestione (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2020), e precisato che possono accedervi "**i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale...**" (cfr. pag. 41 del citato notiziario);
 - con il **messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020**, ha pubblicato le istruzioni per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati nel flusso Uniemens (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48/2020);
 - con il **messaggio n. 4487 del 27 novembre 2020**, alla luce delle richieste pervenute dalle strutture territoriali, anche al fine di fornire informazioni corrette agli intermediari abilitati, ha chiarito che «i datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero, devono inoltrare all'Istituto, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", l'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", che assume il nuovo significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020" nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex DPR 445/2000,
- le ore di integrazione salariale fruito dai lavoratori **nei mesi di maggio e giugno 2020** riguardanti la medesima matricola;
 - la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
 - la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
 - l'importo dell'esonero.

Si specifica che il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall'art. 27 del d.lgs. 148/15, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito da FSBA.

In riferimento alle verifiche dei dati esposti, propedeutiche all'attribuzione del codice, si chiarisce che le medesime devono intendersi meramente formali e finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio/giugno sia presente almeno

un'autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In merito alle verifiche di congruità e spettanza, demandate a un momento successivo, verranno comunicate specifiche indicazioni.

L'esonero può essere fruito, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro 31 gennaio 2021).

Qualora i datori intendano recuperare l'esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell'apposita istanza telematizzata "**Dichiarazione Compensazione**".

Infine, ai fini del **calcolo dell'effettivo ammontare dell'esonero**, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Si rammenta che tale indicazione è coerente con le disposizioni di cui alla circolare 9/2017 nella quale è specificato che *“la retribuzione globale – base di calcolo dell'importo dell'integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale.”*;

- con il messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, ha riepilogato e integrato le precedenti precisazioni come segue.

«I datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero, devono inoltrare all'Istituto, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

a) le ore di integrazione salariale fruito dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

b) la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

c) la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

d) l'importo dell'esonero;

- il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall'articolo 27 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito dal Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (FSBA);

- in riferimento alle verifiche a cura delle Strutture territoriali dei dati esposti, pedepedeutiche all'attribuzione del codice, si chiarisce che le medesime devono intendersi

finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un'autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- l'esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese **competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020** (trasmissione entro il 31 gennaio 2021);
- come precisato nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l'esonero può essere fruito per l'intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell'intero importo dell'esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell'azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di "Dichiarazione Compensazione" o "Rimb-cont";
- rispetto al calcolo dell'effettivo ammontare dell'esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Si rammenta che tale indicazione è coerente con le disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017 nella quale è specificato che *"la retribuzione globale – base di calcolo dell'importo dell'integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale".*».

Tenuto conto di quanto l'INPS scrive nell'ultimo periodo del messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, nel passaggio riportato qui sopra e che chi scrive ha sottolineato e segnalato in neretto, ancorché l'Istituto non l'abbia indicata come una novità (quale in effetti è) rispetto a quanto in precedenza aveva diramato, ma anzi ne abbia trattato (a parere nostro) incidentalmente, giova evidenziare che **l'esonero di cui si tratta spetta anche ai datori di lavoro che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19 in uno solo dei mesi di maggio o giugno 2020**, e non quindi in entrambi.